



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DELLE AREE FINALIZZATE ALLO SGAMBAMENTO CANI

Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 120 del 25.10.2021

...

Art 1. Oggetto

il Comune di Greve in Chianti, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.

Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

In tal senso il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione delle cosiddette "aree di sgambamento per cani", al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono e di garantire il benessere dei cani, come previsto dalla Legge Regionale n. 59/2009 il cui art. 20 riporta "i comuni possono, nell'ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti".

Tali aree, disciplinate dal presente Regolamento, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'Amministrazione Comunale, saranno individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno.

Art 2. Definizioni

a) Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante sorveglianza dei loro proprietari/conduuttori che garantiscono il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento;

b) Proprietario/Conduuttore: persona fisica che a qualsiasi titolo ha in custodia e conduce uno o più cani, regolarmente iscritti all'anagrafe canina comunale, al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo, nel caso di accesso alle suddette aree di sgambamento.

Art 3. Individuazione delle aree per sgambamento

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione dei residenti nel comune di Greve in Chianti aree verdi attrezzate, per la socializzazione e lo sgambamento dei cani. Tali aree sono identificate ad oggi nei seguenti spazi:

Area cani di Greve – via Salvatore Allende

Area cani di San Polo – via Benvenuto Cellini

Area cani di Strada in Chianti – area a verde di via Togliatti attigua a Piazza del Mercato

A queste possono essere aggiunte altre aree per lo sgambamento, con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art 4. Obiettivi della regolamentazione

Le aree di sgambamento per cani sono costituite al fine di migliorare il benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in spazi ampi, riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico. Possono usufruire di tale spazio tutti i cittadini che posseggono uno o più cani.

Il proprietario/conduuttore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

Art 5. Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento si applicano esclusivamente alle aree di sgambamento per cani.

L'Amministrazione Comunale si fa carico di mettere a disposizione dell'utenza aree cani con le seguenti caratteristiche:

- recinzione dell'area
- cancelletto pedonale di ingresso
- panchine a disposizione degli accompagnatori
- cestini per la raccolta dei rifiuti

L'Amministrazione si fa inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini e dello sfalcio dell'erba.

Art 6. Accordi per la gestione delle aree

L'Amministrazione Comunale si rende eventualmente disponibile a dare attuazione ad accordi di collaborazione con Associazioni di Volontariato o privati cittadini per la gestione delle aree, previa individuazione di referenti responsabili per le singole aree. In caso di stipula di accordi, l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai privati cittadini o ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte nella gestione delle aree.

Art 7. Obblighi e divieti per i fruitori dell'area

1. Per motivi di sicurezza, e di garanzia di una piena fruizione per chi ne ha bisogno, l'accesso all'area di sgambamento è riservato esclusivamente ai proprietari/conduuttori e ai loro cani
2. E' vietato l'accesso ai cani non identificati ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina, ai cani che non siano regolarmente vaccinati e ai cani che non siano trattati con antiparassitari
3. Non è consentito introdurre, all'interno delle aree, cani che hanno meno di tre mesi di vita, cani che hanno avuto episodi di aggressività o cani con sintomatologia di malattia o comunque in manifesta carenza di salute
4. L'accesso all'area di sgambamento è vietato agli animali nel periodo del calore
5. L'accesso all'area di sgambamento deve essere valutato da parte di proprietari/conduuttori in relazione al sesso, alle dimensioni e alle caratteristiche comportamentali dei cani al fine di non inficiare la funzione dell'area di sgambamento stessa
6. I proprietari/conduuttori possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché ciò avvenga sotto il loro costante controllo e che non si verifichino

- incompatibilità comportamentali fra i vari cani
7. I proprietari/conduuttori possono permanere nell'area per un tempo che non crei preclusione all'ingresso di altri utenti (30 minuti).
 8. Se nell'area occupata da diversi utenti, si evidenziano difficoltà di convivenza fra cani presenti e quelli introdotti successivamente, i proprietari dei cani che sono all'interno dello spazio da più tempo sono tenuti a lasciare l'area
 9. In tutta l'area di sgambamento è vietato svolgere attività di addestramento cani (da caccia, da difesa o da guardia) per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento (salvo che non sia preordinato all'obbedienza degli animali), permettendone una fruizione completa (accesso in ogni parte dell'area e in qualsiasi momento della giornata, compatibilmente con gli orari di apertura delle aree comunali in cui esse sono collocate) da parte di tutti i cittadini, secondo le norme stabilite dal presente Regolamento. Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione Comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad associazioni (es. associazioni cinofile), con lo scopo di promuovere la cultura del benessere animale, oppure per attività terapeutiche tipo pet-therapy o attività di integrazione uomo-animale, tipo agility-dog
 10. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi. E' vietato ai fruitori dell'area anche di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo
 11. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica
 12. L'igiene delle aree è affidata prioritariamente al buon senso dei proprietari/conduuttori. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento, è fatto pertanto obbligo ai proprietari/conduuttori dei cani di essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni e di depositare i rifiuti nei cestini presenti nell'area di sgambamento
 13. In tutta l'area è proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto ed introdurre mezzi motorizzati e biciclette
 14. Il proprietario del cane ha l'obbligo di ricoprire buche scavate e tenere sotto costante controllo il proprio cane, affinché non assuma atteggiamenti aggressivi
 15. Gli utilizzatori dell'area di sgambamento devono sempre assicurarsi che i cancelli siano chiusi correttamente, tanto in ingresso che in uscita
 16. Gli utilizzatori dell'area sono tenuti a dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale (Ufficio Ambiente o Corpo di Polizia Municipale) della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli
 17. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto delle persone e degli animali presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro conduuttori

In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo i proprietari e i cani devono lasciare le aree.

Art 8. Apertura dell'area

Salvo diverse disposizioni, le aree di sgambamento sono aperte tutti i giorni 24 ore su 24.

L'Amministrazione Comunale, a Suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, le aree di sgambamento per cani qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

Art 9. Attività di vigilanza e sanzioni

1. La funzione di vigilanza sull'utilizzo dell'area di sgambamento è svolta dal Corpo di Polizia Municipale. Il personale dell'Area Sanità Pubblica Veterinaria dell'AUSL svolgerà le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza. Il personale del Servizio Veterinario dell'USL ha libertà di svolgere in qualsiasi momento tutte le funzioni di vigilanza nelle materie di competenza.

2. Ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981 “modifiche al sistema penale”, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.

4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente Regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge.

5. In caso di violazioni accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento. In casi di immediato pericolo l'organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il possessore/conducente ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento per cani con l'obbligo di non riportare lo stesso animale nell'area fino a decisione definitiva.

Art 10. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.